



TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in I grado iscritta al RG 680/21 avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni
vertente

TRA

[redacted] (CF: [redacted]), [redacted] e
[redacted] alla [redacted] (CF: [redacted])
[redacted]), [redacted] (Svizzera) [redacted] alla [redacted]
[redacted] snc, [redacted] Parte_3 (CF: [redacted] F._3), [redacted]
[redacted] e ivi residente alla [redacted] rte (CF: [redacted])
[redacted] _4), [redacted] alla [redacted]
[redacted] snc (figlia di [redacted] Parte_2), nonché (i due figli di [redacted] ossia) [redacted] 5
[redacted] (CF: [redacted] _5), [redacted] alla [redacted]
[redacted] e [redacted] (CF: [redacted] _6), [redacted]
[redacted] alla [redacted] ciascuno nella dedotta ed allegata
qualità (trattasi della moglie, dei due figli e dei tre nipoti del compianto [redacted] Parte_7), tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] del Foro di Cosenza.

Parte ATTRICE

E

[redacted] Controparte_1 (CF: [redacted] P.IVA_1), in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, quale legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in [redacted] CP_1 alla [redacted] s.n.c., rappresentata e difesa
dall'Avv. [redacted] giusta Delibera n. 349 del 19.04.2021.

Parte CONVENUTA

CONCLUSIONI:

-gli **ATTORI** hanno concluso come da note scritte depositate **in data 07 febbraio 2025** (da intendersi ivi
pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 04 gennaio 2025 ritualmente comunicato
alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 10 febbraio 2025
con cui il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito *ex art. 190 comma 1 cpc*).

-La [redacted] Controparte_1 ha concluso come da note scritte depositate **in data 04 febbraio 2025** (da
intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte) giusta il provvedimento del 04 gennaio 2025 ritualmente
comunicato alle parti in lite (così come risulta tempestivamente comunicato altresì il provvedimento del 10
febbraio 2025 con cui il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito *ex art. 190*
comma 1 cpc).

MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] Parte_1 , [redacted] Parte_2 , [redacted] Parte_3 ,
nonché [redacted] Parte_8 Con [redacted] Parte_5 e [redacted] Parte_6 , ciascuno nella dedotta
ed allegata qualità, citavano la [redacted] così concludendo: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*
così giudicare: -accertare e dichiarare la responsabilità dell' [redacted] Controparte_2
[...] in persona del Direttore pro-tempore, nella causazione del
decesso del sig. [redacted] Parte_7 a causa dell'errata, negligente ed imprudente condotta professionale
assunta dai [redacted] CP_3 [redacted] Controparte_4 e per l'effetto condannare la
stessa al risarcimento dei danni tutti, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patendi, sia iure proprio che iure hereditatis sofferti dagli attori, in conseguenza del decesso del loro
congiunto nella misura indicativa di € 1.178.426,14 per come specificato in premessa, ovvero: - a [...]
Parte_1 l'importo di euro 327.499,99 oltre lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali
dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - a [redacted] Parte_2 l'importo di euro 254.185,23
oltre lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - a
Parte_3 l'importo di euro 254.185,23 oltre lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali
dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - a [redacted] Parte_8 l'importo di euro 114,185,23 oltre

lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - a **Parte_5** l'importo di euro 114,185,23 oltre lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - a **Parte_9** l'importo di euro 114,185,23 oltre lucro cessante come sopra dedotto ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. -In subordine accertare e dichiarare la responsabilità dell' **Controparte_2**

[...] in persona del Direttore pro-tempore, nella causazione del decesso del sig. **Parte_7** [...] a causa dell'errata, negligente ed imprudente condotta professionale assunta dai [...] **Parte_10** e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, sia iure proprio che iure hereditatis sofferti dagli attori, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia. **Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, e solo in caso di contestazione dei fatti e delle circostanze rappresentati in premessa, si chiede che il sig. Giudice adito Voglia ammettere C.T.U. medica al fine di accertare la colpa e la responsabilità dei medici del presidio** **Controparte_2** nella causazione della morte del sig. **Parte_7** ed al fine di meglio quantizzare il danno da morte patito dagli attuali istanti.

A tal fine detti attori ESPONEVANO CHE:

-Essi, nell'ordine indicato in epigrafe, erano **rispettivamente il coniuge, i 2 figli e i 3 nipoti del** **Parte_7** **e deceduto presso il P.O.**

Controparte_2 il **Parte_7**, in data 23.06.2017 si ricoverava presso il reparto di Medicina Generale del P.O. **Controparte_2** con diagnosi di **“sincope in pz con pregressa ischemia cerebrale, diabete NID, FAC”**;

-L'esame obiettivo all'ingresso evidenziava **condizioni generali scadute, aree iperemiche diffuse con zone di cute disidratata con squame**, pertanto, veniva impostata terapia medica;

-Durante il periodo di degenza, **venivano effettuate una serie di visite specialistiche**, tra cui, in data 27.06.2017 una specifica visita dermatologica, che evidenziava un quadro di suberitrodermia meritevole di approfondimento diagnostico mediante biopsia cutanea;

-In data 06.07.2017 pertanto, il Sig. **Parte_7**, **veniva sottoposto a biopsia cutanea**, senza una opportuna copertura antibiotica;

-Invero, i sanitari non hanno ritenuto necessario effettuare una profilassi antibiotica, prima di procedere alla biopsia cutanea, ma veniva somministrato il **Pt_11** qualche ora dopo la biopsia e ulteriore antibiotico, **Ciproxin**, il giorno seguente;

-Dopo tre giorni dall'esame il sig. **Pt_7** veniva colpito da febbre alta (TC tra 39° e 40°) trattata con paracetamolo;

-Lo stesso giorno della comparsa di febbre veniva richiesto dai sanitari una emocultura, che però veniva effettuato soltanto il giorno prima del **Pt_7** con risultato pervenuto il (data del decesso) che evidenziava **una infezione da Staphylococcus Aureus, resistente alla terapia antibiotica** che veniva impostata del tutto empiricamente, dai sanitari, solo dopo aver effettuato la biopsia cutanea;

-Per quanto sopra e per come si evinceva nella consulenza medico di parte a firma della Dott.ssa **Parte_12** [...] **non aver somministrato terapia antibiotica prima della biopsia cutanea, ha costituito l'antecedente necessario e sufficiente, da solo, al che si instaurasse il processo infettivo che ha contribuito al decesso del sig. Pt_7**

-Secondo le indicazioni fornite dalle “Linee guida per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico 1999” formulate dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta per la prevenzione Ospedaliera del sito chirurgico, l'antibiotico deve essere presente nei tessuti già al momento dell'incisione e rimanervi a concentrazione inibenti fino alla chiusura della cute, mentre non è in alcun caso razionale proseguire oltre le 24 ore l'infusione degli antibiotici a scopo profilattico, poiché la somministrazione dell'antibiotico (in genere una cefalosporina) va fatta entro i sessanta minuti che precedono l'intervento;

-Peraltro, nel caso di specie si trattava di un paziente critico affetto da diabete mellito e con una dermatite datata vari mesi che si presentava con aree iperemiche diffuse con zone di cute disidratata con squame, facile porta di infezione. Ciò nonostante, si procedeva ad effettuare una biopsia incisionale non effettuando nessuna terapia antibiotica;

-Tale condotta negligente e imperita assunta dai medici del **Controparte_4** aveva consentito che il sig. **Parte_7**, venisse colpito da infezione di *Staphylococcus Aureus*. In conseguenza di ciò le condizioni di salute del sig. **Pt_7** si erano precipitosamente aggravate e lo hanno condotto alla morte circa nove giorni dopo la procedura biotica;

-In data 15.02.2020, gli attuali attori richiedevano all'Unità Sanitaria CP_2 di CP_1 il completo ristoro dei danni patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto *atteso che la somministrazione di una adeguata terapia antibiotica prima di effettuare la biopsia cutanea, avrebbe evitato l'insorgere dell'infezione nosocomiale da Staphylococcus Aureus che ha poi condotto all'aggravamento delle condizioni di salute del sig. Pt_7 ed al decesso dello stesso dopo solo nove giorni dall'esame biotico* e che dunque il decesso del congiunto era da imputarsi alla suddetta *malpractice* medica;

Parte_13, ad oggi, non aveva inteso formulare nessuna offerta di risarcimento danni, né in proprio né per il tramite della propria Compagnia Assicurativa [REDACTED] la quale in data 28 febbraio 2020 aveva altresì aperto il sinistro n. 2020/FRO/0191 CP_1 ma a tutt'oggi nessuna risposta aveva fornito;

-Gli attuali istanti prima di intraprendere l'azionato giudizio, erano stati *costretti*, ai sensi dell'art 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni a esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, pertanto gli attori, in data 01.10.2012 presentavano domanda di Mediazione presso l' CP_5 CP_6, con sede di CP_1 che però risultava avere esito negativo, giusta il verbale che si allegava;

-In conclusione, i predetti attori avevano diritto al risarcimento dei seguenti danni: a) *iure haereditario*, per il **riсторо del danno biologico patito dal de cuius** nel periodo intercorso tra l'insorgere della malattia e la morte; b) *iure proprio*, per il cd. danno parentale, nonché c) il coniuge Parte_1 aveva **altresì il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale, per € 25.314,76 pari a € 5.062,95** (corrispondente al 40% della pensione del *de cuius*) *da moltiplicarsi per gli ulteriori anni di vita del sig. Parte_7* (in tal caso, considerato che il *de cuius* aveva già 83 anni, si sono calcolati solo 5 anni); d), inoltre, **sempre a titolo di danno patrimoniale, spettavano gli importi relativi agli esborsi sostenuti dagli attori, a titolo di spese funerarie, complessivamente pari ad € 2.000,00, rivalutate al valore attuale di € 2.611,40** (e quindi € 435,23 per ciascuno degli attori), il tutto oltre onteressi e rivalutazione;

-L'importo complessivo spettante a ciascuno degli attori, applicando le Tabelle di ROMA, era così individuato: -a Parte_1 l'importo di euro 327.499,99 al valore attuale; Parte_14 [...] l'importo di euro 254.185,23 al valore attuale; -a Parte_3 l'importo di euro 254.185,23 al valore attuale; Parte_15 l'importo di euro 114,185,23 al valore attuale; - a Parte_5 l'importo di euro 114,185,23 al valore attuale; - a Parte_9 l'importo di euro 114,185,23 al valore attuale. **Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente richiesta, competevano gli interessi.** Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del [REDACTED] Parte_7 [REDACTED] e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del [REDACTED] Parte_7 [REDACTED] fino alla pubblicazione della sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 cc.

Tanto premesso gli attori concludevano come sopra.

Si costituiva la Con insistendo per l'accoglimento delle seguenti **CONCLUSIONI**: *Piaccia all'Ill.mo Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: 1) In via principale, rigettare tutte le domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nel presente atto che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute. 2) In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dagli attori, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo della vittima e/o degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c. 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 cpc.*

Indi, la Con deduceva la correttezza dell'operato dei Sanitari che avevano osservato una adeguata sorveglianza ambientale attraverso il COMITATO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA, dotato di apposito regolamento, che vigila costantemente sul rispetto dei documenti programmatici e delle procedure di prevenzione. Invero, a dire della convenuta, la Controparte_1 è sempre stata particolarmente attenta alla sicurezza dei pazienti e alla gestione del rischio clinico. Presso l' CP_2 è, infatti, costituito il CP- (Comitato Infezioni Correlate all'Assistenza), il cui regolamento definisce gli obiettivi di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali, pur non potendosi

completamente escludere pericolose promiscuità dirette o mediate tra i pazienti e i visitatori, anche se le moderne attrezzature consentono un relativo isolamento degli ambienti e del personale.

In buona sostanza, nel caso di specie, il decesso del sig. Pt_7 non era di certo addebitabile a una infezione del sito chirurgico come sostenuto da parte attrice.

Infatti, a dire della Con, sulla base di una fedele analisi dei dati clinici e dell'inoppugnabile dato documentale, nonché di una corretta interpretazione delle regole dell'arte fornite dalle linee guida che governano la materia, sarebbe stato agevole dimostrare:

- a. che il microorganismo isolato in occasione dell'emocultura eseguita in data 14.07.2017 non era indicativo di un'infezione, bensì, al più, di una mera contaminazione;*
- b. che il paziente non aveva mai presentato un franco quadro settico;*
- c. che non vi era evidenza della localizzazione dello Staphylococcus Aureus a livello polmonare;*
- d. che non era in alcun modo esigibile l'esecuzione di una terapia antibiotica prima della biopsia cutanea eseguita in data 06.07.2017;*
- e. che non è scientificamente corretto, nel caso di specie, discorrere di infezione del sito chirurgico;*
- f. che il decesso del sig. Pt_7 non era in alcun modo correlabile sul piano causale al dedotto profilo di inadempimento.*

La Con in ogni caso contestava altresì l'applicazione delle TABELLE romane, nonché le singole poste risarcitorie richieste da parte attrice. Indi, concludeva come sopra visto.

Il Tribunale assegnava i termini ex art. 183 comma 6 cpc.

Con la terza memoria la Con (per la prima volta) eccepiva il difetto di titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio in capo agli attori.

Il Tribunale, ritenuta tardiva la dedotta eccezione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva degli attori, recte: relativa alla titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio in capo agli attori (invero sollevata dalla Co solo con la terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc), **atteso che il convenuto ha l'onere** ex art. 167 cpc di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cpc (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022; nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore), **e atteso che peraltro gli attori avevano puntualmente ed analiticamente allegato** e provato le rispettive qualità sin dall'atto introduttivo (cfr. i documenti dal numero 5 al numero 14), **disponeva una CTU, nominando il Dr. Parte_16**, quale Esperto di MALATTIE INFETTIVE nonché il Prof. Persona_1, quale MEDICO LEGALE, affinché detti Ausiliari rispondessero ai seguenti quesiti: "Visti gli atti e le certificazioni mediche acquisite, autorizzati i Consulenti a domandare tutti i chiarimenti necessari alle Parti, in base alla documentazione già in atti, ed altresì AUTORIZZANDO i Periti ad acquisire, ove necessario, le RX eseguite sulla persona del Sig. Parte_7, uno su Anca, Per_ e Per_ in data 11.07.2017 e l'altro in data 10.07.2017 su Per_ e Per_ e chiariscano se i Sanitari che hanno avuto in cura il Sig. Parte_7 -ricoverato presso il reparto di Medicina Generale del P.O. Controparte_ in data 23.06.2017, con diagnosi di "sincope in pz con pregressa ischemia cerebrale, diabete NID, FAC"- abbiano violato una o più regole doverose di condotta quali risultanti da linee guida nazionali o internazionali, ovvero da protocolli medici (da riportarsi per esteso); ANALIZZINO in particolare i CCTTUU la adeguatezza e la tempestività delle terapie e delle procedure mediche/infermieristiche eseguite sul Sig. Parte_7 DICANO se sia vero che il fatto di non aver somministrato terapia antibiotica prima della biopsia cutanea, abbia costituito l'antecedente necessario e sufficiente, da solo, al che si istaurasse il processo infettivo che ha "portato" al decesso del Sig. Pt_2 e se è vero che la somministrazione dell'antibiotico ("in genere una cefalosporina") vada effettivamente e realmente fatta entro i sessanta minuti che precedono l'intervento, tenuto conto evidentemente delle peculiarità del caso di specie come desumibili dagli atti (nel caso parrebbe trattarsi di un paziente "critico" affetto da diabete mellito e con una dermatite datata vari mesi che si presentava con aree iperemiche diffuse con zone di cute disidratata con squame, "facile porta di infezione"); VERIFICHIAMO se la predetta infezione abbia determinato -o contribuito (ed in quale misura)- a determinare il decesso del Sig. Pt_2 in particolare Per_5 se la morte del Sig. Pt_2 sia stata o meno cagionata dalla eventuale condotta negligente/colposa posta in essere dai medici del Controparte_4 DICANO indi se di contro le (già) precarie condizioni di salute del Paziente non siano state di per se sole la vera e propria causa del decesso (cfr. art. 41 comma 2 del codice penale); DICANO altresì se la convenuta (ossia i suoi Sanitari) siano da ritenere o meno responsabili, quanto meno (solo) di una significativa riduzione della durata e/o della peggiore qualità della vita del paziente, indicandone, in ipotesi affermativa, natura, entità e durata; CP_8 ogni altro elemento utile alla decisione; PROVVEDANO altresì ad adoperarsi per una definizione transattiva della lite, mediante prospezione alle parti, all'esito dei compiuti accertamenti, di un'ipotesi di accordo in relazione al quale le stesse verranno esplicitamente invitate a prendere una posizione chiara. Riferisca dettagliatamente al giudice sull'esito di tali incontri e sulle ragioni che non hanno consentito una definizione transattiva della lite; ciò anche al fine di valutare il comportamento processuale delle parti e della regolamentazione delle spese di lite".

Venivano quindi assegnati i termini ex art. 195 cpc (e indi altresì concesse tutte le proroghe richieste).

Depositato l'elaborato peritale, la Con chiedeva dichiararsene la nullità.

In primo luogo, perché i CCTTU avrebbero violato il principio dispositivo e della domanda, spingendosi a indagare profili di inadempimento qualificato/fatto illecito ^{Con} LLEGATI da parte attrice.

Ulteriore motivo di nullità -a dire della ^{CP_1} isiederebbe nel fatto che gli Ausiliari si sarebbero spinti in valutazioni giuridiche di competenza esclusiva del magistrato.

Un terzo profilo di nullità si rinveniva nella circostanza che i CCTTU avrebbero fornito una risposta solo apparente alle puntuali Osservazioni formulate dai Consulenti di Parte dell' ^{CP_1}. Di conseguenza, la ^{Con} insisteva per la dichiarazione di nullità della espletata CTU, anche nelle memorie conclusionali, chiedendone la rinnovazione con affidamento dell'incarico a un Collegio peritale in diversa composizione soggettiva.

Il Tribunale -Considerato, che, per quanto ivi rileva, ove anche i Consulenti avessero prospettato valutazioni giuridiche, tali valutazioni, in ogni caso, non essendo vincolanti per questo giudicante, giammai potrebbero ripercuotersi sulla validità della CTU; Considerato che, peraltro, ad onore del vero, secondo la costante, granitica giurisprudenza di legittimità, ivi pienamente condivisa, la nullità di una consulenza tecnica d'ufficio deriva solo ed esclusivamente nel caso in cui la CTU fosse stata espletata in difetto dell'integrità del contraddittorio (fattispecie, non solo ivi non ricorrente, ma neppure dedotta, avendo la ^{CO} basato la propria istanza su altre ragioni, che, ove anche fossero reputate fondate, di certo non determinerebbero alcun vizio invalidante; né possono esservi dubbi circa il fatto che i Periti si siano correttamente e puntualmente attenuti e uniformati ai principi di cui alla invocata Sentenza delle Sezioni Unite della SC n. 3086/22); Ritenuto indi di dover rigettare l'eccezione di nullità, nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza, atteso che la perizia appare esaustiva, nonché congruamente motivata- RIGETTAVA detta richiesta e RINVIAVA al 10 febbraio 2025, per la precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni delle PARTI, all'udienza cartolare del 10.02.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 comma 1 cpc.

Le Parti depositavano rituali memorie conclusionali (anche se un po' sovrabbondanti quelle di parte convenuta) e (sintetiche) memorie di replica (sostanzialmente riportandosi ai rispettivi atti).

Ebbene, tanto precisato in fatto, passando ad esaminare il merito, deve essere subito disattesa la suddetta eccezione preliminare.

Il procuratore, infatti, sin dall'inizio ha documentato la qualità degli attori (trattasi della moglie, ^{Parte_1}, dei due figli, ^{Pt_2} ^{Parte_2} e ^{Parte_3}, del compianto ^{Parte_7}, nonché dei tre nipoti ex filii, ovvero ^{Parte_8}, figlia di ^{Parte_2}, e ^{Parte_5} e ^{Parte_6}, figli di ^{Pt_3}): cfr. i documenti allegati dagli

attori dal numero 5 al numero 8 (peraltro, come noto, nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità; tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, altresì idoneo a considerare dimostrata anche la qualità di erede: Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025).

Va altresì confermata la piena validità della perizia, atteso che i Periti, diversamente da quanto opinato dalla ^{Con} non si sono affatto avvalsi di documenti non prodotti, né è vero che abbiano indagato profili di inadempimento qualificato/fatto illecito mai allegati da parte attrice, giusta l'ordinanza in data 24 luglio 2024, da intendersi ivi richiamata. Le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, richiamata dalla ^{Con}, infatti, ha altresì chiarito che il CTU: A) può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio; B) nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può altresì acquisire tutti i documenti necessari, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico; C) potendo altresì chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa: si veda altresì, su tale ultimo aspetto, Cass. civ. n. 27723/21).

Neppure è vero che non abbiano tenuto conto delle osservazioni dei CCTTPP della ^{Con}, Dott. ^{Tes_1} [...] e Dott. ^{Persona_6} bastando all'uopo leggere tutto quanto scritto alle pagine 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dell'elaborato peritale (laddove vengono puntualmente esaminate e motivatamente disattese

tutte le osservazioni critiche di detti CTP, sia dal punto di vista infettivologo, che dal punto di vista medico-legale, altresì richiamando pertinente letteratura scientifica), cui si rimanda.

1. Venendo al merito, in sintesi, come ben rilevato dai Periti, esiste in atti (in quanto ritualmente prodotta dagli attori) una copiosa documentazione, da cui emerge che le condizioni cliniche del paziente (all'arrivo in ospedale) erano *scadute e certamente tali da non prognosticare una lunga sopravvivenza oltre i 4 anni* ([...] *Per* score).

Detto paziente, ossia il Sig. *Pt_7* di 83 anni, come si evince leggendo gli atti, la sera del 30 marzo 2017, già affetto da vasculopatia cerebrale cronica, fibrillazione atriale cronica, in terapia anticoagulante, diabete mellito di tipo 2 e allegata dermatite eczematosa, indi, si recava presso il presidio ambulatoriale territoriale di Pontecorvo (FR) dove venivano riscontrati edemi e ulcere agli arti inferiori.

Veniva pertanto inviato al [REDACTED] del [REDACTED] di Cassino (FR) per ulteriori approfondimenti diagnostici da cui, eseguiti accertamenti ematologici di *routine*, si ricoverava nella U.O. di Medicina Generale del medesimo nosocomio (presso questo reparto di cura era già stato ricoverato il mese precedente per un episodio di TIA).

Nel corso degli accertamenti, il 3 aprile 2017 era sottoposto a visita dermatologica in esito alla quale veniva consigliata l'asportazione chirurgica di una lesione del cuoio capelluto in regione parietale destra, da sottoporre ad esame istologico nell'ipotesi di carcinoma squamocellulare.

Il 5 aprile 2017, per il riscontro di una lesione con aspetto necrotico al piede destro, veniva sottoposto a ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori, con evidenza di ischemia critica bilaterale da plurime stenosi arteriose.

Il 12 aprile 2017 effettuava una visita chirurgica con riguardo alla lesione parietale, da cui si programmava la biopsia per il 2 maggio successivo.

Il 23 giugno 2017 il sig. *Pt_7* veniva ricoverato nel reparto di Medicina Generale dell'ospedale di *CP_1* provenendo dal pronto soccorso dove era giunto il 19 giugno a mezzo del 118 per un episodio di lipotimia occorso al domicilio. Durante la permanenza nel pronto soccorso era stato sottoposto a TC encefalica che non aveva evidenziato immagini riferibili a lesioni emorragiche intra o extravasali acute.

Questo, in sintesi, l'iter che ha riguardato il suddetto Paziente (come peraltro riportato dai medesimi CCTTPP della *Con* cfr. pagina 23 CTU) **che ha preceduto la biopsia cutanea**, cui il Sig. *Parte_7* [...] veniva sottoposto il 06.07.2017 (senza alcuna copertura antibiotica).

Al riguardo rilevano i Periti dell'Ufficio che il Paziente era *indubbiamente immunocompromesso per le sue patologie e per le cure cortisoniche prescritte e in atto*. Quindi -continuano detti Periti- **sussistevano tutti i criteri per essere considerato a rischio di colonizzazione e di infezione da germi multi-resistenti quali gram negativi come Escherichia Coli e Klebsiella e Gram positivi, in particolare stafilococchi meticillino resistenti MDR** (cfr. pagine 9 e seguenti CTU).

Tuttavia, malgrado le multi-patologie croniche fu ritenuto utile porre l'attenzione ad una problematica ... secondaria come la dermatite eczematosa effettuando un ricovero per la sua definizione diagnostica e per una eventuale terapia.

Il secondo problema da discutere è quello della profilassi antibiotica.

Come è descritto nelle Linee Guida del SNLG sulla profilassi antibiotica preoperatoria le biopsie cutanee, essendo interventi puliti, **non necessitano di norma di alcuna profilassi.**

Difatti, come è pacifico, nella specie i sanitari curanti non effettuarono prima della biopsia cutanea del 6.7.17 alcuna profilassi.

Tuttavia, le stesse Linee Guida avvertono che in casi particolari potrebbe essere appropriata una antibiotico-profilassi.

Nel caso in questione sarebbe stato più prudente somministrare prima dell'intervento la profilassi.

Infatti, *si trattava di un paziente immunocompromesso, con lesioni cutanee (ulcere agli arti inferiori) e" aree iperemie diffuse e squame" come si legge nell'esame obiettivo effettuato all'ingresso in reparto, nella regione interessata all'incisione probabilmente infette o a forte rischio di infezione.*

Inoltre, anche *i Curanti sospettavano la presenza di una infezione, perché la stessa sera dell'intervento iniziarono una terapia antibiotica con Pt_11* addizionata da Ciproxin il giorno seguente.

Quindi in questo caso si sarebbe dovuta somministrare un'ora prima dell'incisione almeno una dose di 2 g di Parte_17 (cfr. pagina 10 CTU).

Un altro punto da chiarire riguarda la congruità della terapia antibiotica somministrata.

Il Paziente, come su riportato, era ad elevato rischio per essere colonizzato e/o infettato da Germi multi-resistenti, in particolare da MRSA (che è un'infezione batterica umana provocata da ceppi di *Staphylococcus aureus* particolari, in quanto resistenti ad alcuni antibiotici come penicilline e cefalosporine) riscontrato, poi, in effetti, da una emocoltura positiva per MRSA.

In tali condizioni sarebbe stato più prudente somministrare, come terapia empirica, la Pt_18 ed il Pt_19 .

Terapia questa che sarebbe stata efficace per prevenire l'infezione da MRSA causa del decesso.

Purtroppo, l'antibiogramma effettuato sul germe isolato avrebbe dimostrato la sua resistenza agli antibiotici somministrati.

Altre criticità emergono esaminando il prosieguo dell'assistenza prestata.

Quando il giorno 09.07.2017 comparve febbre elevata si omise di effettuare una emocoltura ed una urinocoltura estremamente indicate in simili situazioni che avrebbero permesso di diagnosticare in anticipo la grave infezione.

Inoltre, il giorno 12.07.2017 un esame delle urine era indicativo di infezione delle vie urinarie (per la presenza di leucocitaria e nitriti) ma nemmeno in questo caso furono effettuati accertamenti culturali.

In conclusione, sebbene le condizioni del Paziente fossero certamente in parte compromesse e non avrebbero consentito una sopravvivenza superiore a 4 anni, tuttavia, il decesso fu sicuramente anticipato a causa di una grave infezione da MRSA che si sarebbe potuta prevenire attuando una opportuna profilassi e/o, meglio, curare anticipando la diagnosi con accertamenti culturali ed effettuando una terapia antibiotica anche se empirica più potente in grado di curare infezioni da gram positivi, gram negativi anche se MDR.

L'infezione da MRSA si definisce sicuramente come una infezione correlata alle cure ricevute (ICA).

Infatti, non era presente prima e al momento del ricovero e si è manifestata dopo due giorni dallo stesso.

Di tale infezione è responsabile la struttura sanitaria per non avere evidentemente reso operative le misure di prevenzione previste dalle norme di sanità pubbliche emanate dal ministero della salute e dalla regione Lazio, non risultando agli atti documenti che attestino l'operatività di tali norme nella Controparte_1

Ricapitolando, in sintesi estrema, la condotta dei sanitari è risultata censurabile per:

-imprudenza -per non avere prescritto ed effettuato profilassi antibiotica e per aver eseguito un intervento di biopsia cutanea, non allo stato, opportuno e/o necessario, del tutto rimandabile in relazione alle condizioni del Paziente;

-negligenza per non aver espletato tempestivamente l'emocoltura richiesta dai sanitari (solo) il 12.7.2017 (invece del 10.07.2017);

-imperizia per non aver tempestivamente adottato le misure di antibiotico terapia opportune.

Queste sono le conclusioni cui giungono i Periti, dopo avere puntualmente risposto altresì a tutte le osservazioni dei CTP della ^{Con} (vedi pagine 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dell'elaborato peritale, da intendersi ivi richiamate).

Dette CONCLUSIONI si condividono appieno, in quanto immuni da vizi logici, tecnici e/o giuridici e in quanto i Periti sono giunti a tali conclusioni solo dopo avere esaminato, attentamente e scrupolosamente, la documentazione in atti e dopo averla confrontata con le linee guida dell'epoca, all'uopo richiamate, e altresì tenuto conto di tutte le peculiarità del caso concreto, per cui, la domanda risarcitoria può essere accolta, sia pure nei termini di cui sotto, trattandosi di un'infezione -del tutto pacificamente- acquisita in ambiente ospedaliero, peraltro verificatasi in soggetto (di anni 83), con ridotte delle difese organiche, specie contro gli agenti infettivi.

In casi del genere, come noto, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante [(v., ad esempio, Cass. 8995/15 e Cas. 4764/16, e, più di recente, sulle cd. infezioni nosocomiali, tra le tante, **Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35062 del 30/12/2024, secondo cui in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità -nella specie di natura extracontrattuale- della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (Fattispecie in tema di danni patiti iure proprio dai congiunti della paziente defunta in conseguenza dell'infezione correlata all'assistenza)]].**

In sostanza, secondo detta pacifica, condivisibile, giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell' ^{Con} Controparte 10, VISTO che Esso non è riuscito a dimostrare che i sanitari agirono nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, e che venne fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative (cfr.: la Circolare Ministeriale n. 52 del 1985, che definì le strategie di contrasto alle infezioni nosocomiali, dando i natali ai Comitati Infezioni Ospedaliere -CIO- e definendone i compiti e le funzioni quali organismi multidisciplinari responsabili dei programmi e delle strategie di lotta e di contrasto contro le infezioni ospedaliere; la Circolare Ministeriale n. 8 del 1988, che suggerì i criteri standardizzati da utilizzare per la definizione e la diagnosi delle infezioni ospedaliere, proponendo altresì la realizzazione di sistemi di sorveglianza attiva; il D.M. 13/09/1998, che -nell'ambito della riorganizzazione dei presidi ospedalieri- istituì i Comitati Ospedalieri per le Infezioni Nosocomiali; il D.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 di Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lg. 7 dicembre 1993, n. 517; il D.P.R. 14 gennaio 1997 di Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; il D.lg. 24 febbraio 1997, n. 46 di Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, etc.).

Nel caso di specie, la ^{Con} non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, non essendovi dubbi che *l'errore medico ha anticipato la morte del paziente* ossia del congiunto degli attori.

Deve quindi ritenersi che l'*exitus* sia da porre in diretta dipendenza dall'infezione nosocomiale contratta presso la ^{Con} in seguito al suddetto intervento, in un soggetto che per le sue condizioni precarie di salute era maggiormente esposto al rischio di malattie infettive.

Alla luce di tali considerazioni, va dunque dichiarata la responsabilità della ^{Con}

Ne consegue che la ^{Con} va ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 1228 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli patite dagli attori (cfr. Cass. 8826/2007, Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577, Cass. 20547/2009, Cass. 1620/2012, Cass. 18610/2015, Cass. 21090/2015, Cass. 16488/2017, Cass. 1043/2019, Cass. 28987/2019, Cass. 29001/2021, Cass. 25872/2022, etc., etc.).

Si tratta allora, a tale punto, di quantificare tali danni, venendo, innanzitutto, in rilievo il danno non patrimoniale subito da tutti i prossimi congiunti, evidenziandosi che nell'ipotesi di persona deceduta a causa di un fatto illecito altrui, i prossimi congiunti possono chiedere il risarcimento del danno, o agendo iure

proprio, per ottenere la riparazione dell'offesa arrecata al loro patrimonio materiale o morale, ovvero *iure hereditatis*, cioè facendo valere tale qualità, onde ottenere il risarcimento dei danni sofferti in vita dal defunto e già entrati a far parte del patrimonio di quest'ultimo (v. Cass. 83/75).

Orbene, **con riferimento** ai primi e in particolare con riguardo **al cd. danno non patrimoniale iure proprio viene in rilievo il cd. danno parentale**, quale danno *iure proprio* subito da tutti i prossimi congiunti per la perdita del loro caro, **sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto.**

Invero, afferma -da sempre- la Suprema Corte che *“l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”* (trattasi di massima ricorrente di legittimità).

Ritiene questo giudicante che nelle ipotesi in cui non risulti un particolare atteggiarsi del concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, **in applicazione di massime di esperienza**, e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti, **secondo l'*id quod plerumque accidit***, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del predetto rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, tra i quali, appunto, i figli, il coniuge, e, sia pure in misura proporzionalmente minore, i fratelli e i nipoti.

Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto.

E, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ivi condivisa, è risarcibile anche *la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora)*: v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, ***non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"*** (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, la quale ha avuto altresì cura di precisare che *il rapporto di convivenza non è essenziale e non assurge a connotato minimo di esistenza*, potendo però ***costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità***; in senso analogo, cfr., tra le tante: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29332 del 07/12/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).

Pertanto, **nel caso di specie deve ritenersi certamente provata la lesione del legame parentale, essendo venuto meno il rapporto affettivo tra il Sig. Parte_7 e i suddetti congiunti (trattasi della moglie, Parte_1, dei due figli, Parte_2 e Parte_3, nonché dei tre nipoti, Parte_8, figlia di Parte_2, e Parte_5 e Pt_6 [...], figli di Pt_3).**

È da reputarsi altresì pacifico (cfr. art. 115 cpc) oltre che documentalmente provato che il Sig. Parte_7 (quando è morto) risiedeva in [REDACTED] (FR), alla [REDACTED] assieme alla (sola) moglie Parte_1 (cfr. allegato 6 citazione).

Circa i criteri da adottare per liquidare il relativo danno come oggi preteso dai ricorrenti-attori iure proprio questo giudicante ritiene che debbano applicarsi le Tabelle Milanesi, stante l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri sin dalla nota Sentenza n. 14402 del 30/06/2011 della Sez. 3, che ha elevato tali Tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (e cfr. altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, secondo cui in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle; si veda altresì, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; e cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020,

secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, anche riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari).

Deve indi rilevarsi che **Parte 20** a fine giugno 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (atteso che qualche più recente pronunzia della SC, sembrava avere avallato l'utilizzo delle Tabelle ROMANE sia pure con riferimento alla liquidazione del solo "danno parentale", che è poi proprio quello che ivi viene in rilievo) ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, a seguito dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/21, secondo la cui massima: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella."

Non a caso, da ultimo, anche la Corte di Cassazione, prendendo atto di tale "aggiornamento", ha testualmente statuito che: al fine di liquidare il danno le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la relativa liquidazione equitativa, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022; e cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023; si vedano altresì, sia pure in termini più generali: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025).

Pertanto, ivi non possono che applicarsi le suddette tabelle milanesi.

Ebbene, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha, dunque, preso le mosse dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, largamente applicata da questo Ufficio giudiziario, ricavando il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti (nonché è da ritenere "assimilati", come ad esempio la nuora: vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, sopra citata) rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:

- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un "cap" pari al valore monetario massimo della "forbici" delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

Nella riunione dell'Osservatorio milanese del 16 maggio 2022 è stata quindi licenziata la versione finale delle due tabelle integrate a punti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, vengono, quindi, presi in considerazione 5 parametri:

a) **l'età della vittima primaria;** b) **l'età della vittima secondaria;** c) **la convivenza tra le due;** d) **la sopravvivenza di altri congiunti;** e) **la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.**

In particolare, per la circostanza indicata con lettera "e)", per la quale è prevista l'attribuzione sino ad un massimo di 30 punti, il giudice deve tenere conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro in questione, il giudice può prendere in considerazione sia le circostanze obiettive di cui agli altri parametri sopra menzionati e le conseguenziali valutazioni presuntive, sia ulteriori circostanze che siano allegate e provate.

Orbene, prendendo in esame la tabella per la liquidazione del danno da perdita del genitore/coniuge, occorre rilevare che mentre le Tabelle 2021 prevedevano una forbice che andava da un minimo ad un massimo (da € 165.960,00 ad € 331.920,00), invece, le Tabelle (di giugno) 2022 stabiliscono un “valore punto” di € 3.365,20, valore punto che è stato ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100.

Parimenti, prendendo in esame la tabella per la liquidazione del danno da perdita del nonno, occorre rilevare che mentre le Tabelle 2021 prevedevano una forbice che andava da un minimo (di 24.350,00 euro) ad un massimo (di 146.120,00 euro), invece, le Tabelle (di giugno) 2022 stabiliscono un “valore punto” di € 1.461,20, valore punto che è stato ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 146.120,00/100.

Con riferimento a tale ULTIMA tabella, ossia a quella relativa ai nipoti/nonni (ma discorso analogo può farsi per gli altri congiunti), può rilevarsi come i punti totali attribuibili siano 116, con una soglia non superabile di € 146.120,00.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri sopra indicati e quindi:

- a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
- b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti come sopra;
- c) convivenza: sono attribuiti 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitassero nello stesso stabile o complesso condominiale;
- d) sopravvivenza di altri congiunti al *de cuius*: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
- e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.

Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all'importo monetario.

Riassumendo, **prendendo in esame la tabella per la liquidazione del danno da perdita del nonno,** il totale monetario non può essere superiore a € 146.120,00, **fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali** che devono sempre essere allegate e provate. Inoltre, la presenza di contrasti tra le vittime (primaria e secondaria), o controversie giudiziarie o ancora violenze o reati commessi da una verso l'altra possono ridurre, fino ad azzerare, l'importo del risarcimento riconosciuto in base a tutti i punti della tabella.

Orbene, si può subito notare come le prime quattro circostanze abbiano natura “oggettiva” e possano essere quindi provate anche solo con documenti anagrafici; la quinta circostanza, invece, è di natura “soggettiva” e riguarda, come già detto, sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, il giudice deve valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni).

Venendo al caso che ci occupa, invero, gli attori non hanno compiutamente allegato e dimostrato l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso con il compianto congiunto (salvo quanto si dirà per la moglie convivente) né l'effettivo stravolgimento che la loro vita ha in concreto subito in seguito alla perdita del congiunto, nulla allegando al riguardo.

Pertanto, in base al sopra illustrato sistema di attribuzione punti e tenuto conto di quanto allegato e provato, iniziando dai tre nipoti (tenuto conto che il Sig. **Pt_7** aveva 83 anni, mentre la moglie **Parte_1** [...] ne aveva 81, il figlio **Parte_2** ne aveva 48, la figlia **Parte_3** ne aveva 56, la nipote **Parte_8** ne aveva 22, il nipote **Parte_5** ne aveva 32, la nipote **Parte_6** ne aveva 28) **avremo che:**

-alla nipote **Parte_6**, [REDACTED] che indi aveva **28 anni**, vanno attribuiti **4 punti** in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), e altri **18 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria (28 anni), oltre a **9 punti** per la presenza di (almeno) altri 3 congiunti superstiti, per un totale di **31 punti**, atteso che in ordine al quinto e ultimo parametro questo giudicante non ritiene di dover attribuire alcun punteggio, non avendo, come sopra detto, i ricorrenti adeguatamente e puntualmente motivato e provato l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto con il povero nonno.

-alla nipote, **Parte_6**, pertanto, andrà liquidata una somma pari ad **€ 45.297,20** [= € 1.461,20 x 31], da ritenersi **già rivalutata all'attualità**.

-al nipote **Parte_5**, [REDACTED] che indi aveva **32 anni**, vanno attribuiti **4 punti** in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), e altri **16 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria (28 anni), oltre a **9 punti** per la presenza di (almeno) altri 3 congiunti superstiti, per un totale di **29 punti**, atteso che in ordine al quinto e ultimo parametro questo giudicante non ritiene di dover attribuire alcun punteggio, non avendo, come sopra detto, i ricorrenti adeguatamente e puntualmente motivato e provato l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto con il povero nonno.

-al nipote, **Parte_5**, pertanto, andrà liquidata una somma pari ad **€ 42.374,80** [= € 1.461,20 x 29], da ritenersi **già rivalutata all'attualità**.

-alla nipote **Parte_8**, [REDACTED] che aveva **22 anni**, vanno attribuiti **4 punti** in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), e altri **18 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria (28 anni), oltre a **9 punti** per la presenza di (almeno) altri 3 congiunti superstiti, per un totale di **31 punti**, atteso che in ordine al quinto e ultimo parametro questo giudicante non ritiene di dover attribuire alcun punteggio, non avendo, come sopra detto, i ricorrenti adeguatamente e puntualmente motivato e provato l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto con il povero nonno.

-alla nipote, **Parte_8**, pertanto, andrà liquidata una somma pari ad **€ 45.297,20** [= € 1.461,20 x 31], da ritenersi **già rivalutata all'attualità**.

-alla Sig.ra **Parte_1**, [REDACTED] CHE AVEVA 81 ANNI, era CONIUGE CONVIVENTE ed è da ritenere che dunque avesse un rapporto affettivo particolarmente intimo e stretto, sulla base della relativa Tabella che prevede un "valore punto" più elevato (pari ad € 3.365,00), vanno invece attribuiti: **8 punti** in considerazione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), nonché **8 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria (81 anni), oltre a **16 punti** per la convivenza e **9 punti** per la presenza di altri 3 congiunti superstiti e **10 punti per il legame affettivo**, per un totale di **51 punti** e così per **€ 171.615,00** [= € 3.365,00 x 51], da ritenersi **già rivalutata all'attualità**.

-al figlio **Parte_2**, [REDACTED] CHE AVEVA 48 ANNI, invece -sulla base della relativa Tabella che prevede il medesimo "valore punto" pari ad € 3.365,00- vanno attribuiti: **8 punti**, in ragione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), nonché **20 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria all'epoca dei fatti (48 anni), oltre a **9 punti** per la presenza di altri 3 congiunti superstiti, per un totale di **37 punti**.

Indi, l'importo spettante ammonta a **€ 124.505,00** [= € 3.365,00 x 37].

-alla figlia **Parte_3**, [REDACTED] che indi aveva 56 anni, invece -sulla base della relativa Tabella che prevede il medesimo "valore punto" pari ad € 3.365,00- vanno attribuiti: **8 punti**, in ragione dell'età della vittima primaria (83 anni alla data del decesso), nonché **18 punti** in considerazione dell'età della vittima secondaria all'epoca dei fatti (56 anni), oltre a **9 punti** per la presenza di altri 3 congiunti superstiti, per un totale di **35 punti**.

Indi, l'importo spettante ammonta a **€ 117.775,00** [= € 3.365,00 x 35].

Tali somme sono da ritenersi tutte già rivalutate all'attualità, ex art. 1226 cc (il quale statuisce che *Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa* e, ivi, le suddette Tabelle vengono utilizzate quale parametro *equitativo*). Tali somme, indi, vengono liquidate **a titolo di pieno ed integrale ristoro del danno non patrimoniale subito, iure proprio**, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto "*pretium doloris*" in senso stretto (e cfr. anche Cass. 13546/06 e Cass. 20324/05), E, invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo va determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale

e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle note pronunce Cass. 8827/03 e Cass. 8828/03, ribadita, poi, da Cass., SU, 26972/08, Cass., SU, 26973/08, Cass., SU, 26974/08 e Cass., SU, 26975/08).

I predetti importi come detto sono liquidati secondo valori già attuali e va esclusa pertanto la (ulteriore) rivalutazione monetaria.

Vanno invece riconosciuti in favore dei danneggiati **gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c., dal sinistro (ossia dal decesso del caro congiunto) al saldo, da calcolarsi sui predetti importi, devalutati alla data del sinistro, e via via annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI sino all'attualità: come richiesto in citazione, indi, sulle somme anzidette, devalutate alla data del** **Parte_7** **e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del** **Parte_7** **fino alla pubblicazione della sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi ex art. 1284, comma 1 cc.**

Nessuna somma spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis*, indi, né a titolo di danno morale terminale (o catastrofe), in quanto non vi è la prova che il sig. **Per_8 si sia reso conto dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine, né a titolo di danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute temporaneo per il tempo della permanenza in vita tra le lesioni colpose e la morte (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 3, 30.08.2019, n. 21837), anche in considerazione del (relativamente) breve lasso di tempo (di soli 9 giorni) intercorso tra il "sinistro" e il decesso della vittima.**

Né vi è la benché minima prova circa il preteso apporto/contributo da parte del Sig. **Pt_7 (quale titolare di pensione) in favore della moglie.**

Può invece riconoscersi, in favore della moglie, intestataria della fattura, il preteso danno emergente, per spese funerarie, per complessivi € 2.611,40 (importo parimenti già rivalutato ad oggi).

Pertanto, la **Con va condannata a risarcire il danno come sopra determinato e liquidato.**

Le spese legali non possono che cedere -per intero- a carico della **Con che (inspiegabilmente) ha sempre rifiutato qualsivoglia ipotesi di composizione bonaria (come peraltro evidenziato anche dagli attori, sin dalla citazione).**

Esse vanno liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al DM 55/14 (come "aggiornato" al DM 147/22 e relative Tabelle) e sulla base del criterio del "*decisum*" e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 19014/07; e si vedano altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/17; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/11; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/18, Cass. 9237/22). Pertanto, lo scaglione di riferimento è quello che va da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 (infatti il solo danno parentale ammonta complessivamente a € **546.864,20**, cui va sommato il danno patrimoniale di cui sopra, oltre agli interessi); **si reputa equo e giusto liquidare detti onorari in base ai valori medi per tutte e 4 le fasi**, con distrazione, per dichiarato anticipo.

I costi della CTU, come liquidati con separato decreto, parimenti, devono essere posti definitivamente a carico della **Con, per intero.**

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, domanda e richiesta disattesa, così provvede:

1. ACCERTA e dichiara che l'evento morte per cui è causa risulta riconducibile alla condotta colposa dei Sanitari della **Controparte_1 ;**

2. ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione la domanda proposta nei confronti della **Controparte_1 e per l'effetto condanna detta convenuta, per le ragioni e nei termini di cui in parte motiva, a risarcire il danno parentale patito, *iure proprio*, dagli attori, che liquida nelle seguenti misure:**

-I) in favore di **Parte_6 in complessivi € 45.297,20;**

-II) in favore di *Parte_5* in complessivi € 42.374,80;

-III) in favore di *Parte_8* in complessivi € 45.297,20;

-IV) in favore di *Parte_1* in complessivi € 171.615,00;

-V) in favore di *Parte_2* in complessivi € 124.505,00;

-VI) in favore di *Parte_3* in complessivi € 117.775,00;

-VII) per tutti e sei, sulle somme anzidette, devalutate alla data del *Parte_7* e rivalutate come da MOTIVAZIONE anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono altresì dovuti gli interessi legali al tasso *p.t.* vigente, a partire dalla data del *Parte_7* fino alla pubblicazione della sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi ex art. 1284, comma 1 cc;

3. CONDANNA altresì la *Con* a pagare alla Sig.ra *Parte_1* l'ulteriore importo di € 2.611,40, già rivalutato ad oggi, come da motivazione;

4. RIGETTA le ulteriori domande degli attori;

5. CONDANNA la *Controparte_1* al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in COMPLESSIVI € 29.193,00 per compenso professionale, oltre a € 600,00 per esborsi ed oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. *Controparte_1* per dichiarato anticipo;

6. PONE definitivamente a carico della *Con* le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Frosinone, addì 02 agosto 2025.

Il giudice designato

NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.